

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Melzo, 16 gennaio 2015

CIRCOLARE INFORMATIVA

LA FINANZIARIA 2015 e ALTRE NOVITA' FISCALI

Facendo seguito alla pubblicazione in G.U. della Legge di Stabilità **2015** (Legge 23.12.2014, n. 190), **in vigore dall'1.1.2015**, di seguito verranno analizzate le principali novità previste.

"BONUS 80 EURO" A REGIME

Per effetto della sostituzione, all'art. 13, TUIR, del comma 1-bis, il **credito a favore dei lavoratori dipendenti**, c.d. "Bonus 80 Euro", riconosciuto per il 2014 dal DL n. 66/2014, è ora previsto **a regime**.

L'agevolazione in esame, spetta, come in precedenza, ai titolari di:

- **reddito di lavoro dipendente con esclusione dei redditi da pensione;**
- **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.** L'agevolazione spetta, tra l'altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

In particolare il credito è riconosciuto:

Reddito complessivo	Credito spettante
Non superiore a € 24.000	€ 960
Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000	€ 960 x $\frac{26.000 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$
Superiore a € 26.000	zero

BUONI PASTO ELETTRONICI

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione all'art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, per i **buoni pasto resi in formato elettronico** la quota non tassata in capo al dipendente è fissata ad € 7, rispetto alla quota di € 5,29 per quelli cartacei. Tale novità trova applicazione **a decorrere dall'1.7.2015**.

NOVITÀ IRAP

E' riconosciuta la **deduzione** dal valore della produzione IRAP **del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato**.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

La novità in esame, che comporta di fatto la **deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato**, **è applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014** (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Sono **esclusi** dalla fruizione della nuova deduzione gli **enti non commerciali** che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo.

CREDITO D'IMPOSTA PER SOGGETTI SENZA DIPENDENTI

In sede di approvazione è stato riconosciuto ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che **non si avvalgono di lavoratori dipendenti**, un **credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda**. Il nuovo credito d'imposta è spettante a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

TFR IN BUSTA PAGA

In via sperimentale, per i **periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018**, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di **percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione**. Detta scelta è **irrevocabile**.

La possibilità in esame:

- riguarda anche la **quota** destinata dal dipendente alla **previdenza complementare**;
- **non** può essere usufruita dai **lavoratori domestici** e da quelli del **settore agricolo**.

La quota di TFR in busta paga:

- è soggetta a **tassazione ordinaria**;
- **non è imponibile ai fini previdenziali**;
- **non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo** per il riconoscimento del "Bonus 80 Euro".

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO

Sono state "riscritte" le disposizioni in materia di riconoscimento del credito d'imposta ex art. 3, DL n. 145/2013 a favore delle **imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo**.

In particolare è stato modificato il **periodo di riconoscimento del beneficio**, precedentemente fissato al triennio 2014 – 2016. Il credito, infatti, è ora riconosciuto per gli investimenti effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 fino a quello in corso al 31.12.2019.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

DISPOSIZIONE	DESTINAZIONE ITALIA	LEGGE DI STABILITA' 2015
PERIODO DEGLI INVESTIMENTI	triennio 2014-2016	quinquennio 2015-2019
BENEFICIARI	imprese con fatturato < € 500 mil.	tutte le imprese indipendentemente da: - forma giuridica (ditte individuali, società, ecc.) - settore economico in cui operano - regime contabile adottato
MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA	50% della spesa incrementativa	25% dell'eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nel triennio 2012-2014 50% di tale eccedenza per le spese riferite: - al personale altamente qualificato impiegato nella ricerca - alla ricerca in collaborazione con università/enti di ricerca o con alte imprese
CREDITO D'IMPOSTA MASSIMO	€ 2.500.000	€ 5.000.000
INVESTIMENTO MINIMO	€ 50.000	€ 30.000
BREVETTI	non disciplinati	espressamente ammessi
LIMITE DI COMPENSAZIONE	€ 250.000	nessuno (neppure il limite di € 700.000)
ISTANZA TELEMATICA	Obbligatoria	Non più prevista

PROROGA DETRAZIONI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

La legge di Stabilità introduce **la proroga fino a tutto il periodo 2015 (sino al 31.12.2015)**, della detrazione:

- del 65% per lavori di riqualificazione energetica;
- del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione);
- del 50% per acquisto di mobili ed elettrodomestici;
- del 65% per lavori di messa in sicurezza di edifici in zone sismiche.

È disposto **l'aumento dal 4% all'8% della ritenuta** che Banche/Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a **spese** per le quali l'ordinante intende beneficiare della **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico**.

ACQUISTO/ASSEGNAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI

Con la modifica, introdotta in sede di approvazione, del comma 3 dell'art. 16-bis, TUIR è stato **allungato da 6 a 18 mesi** il periodo entro il quale l'impresa ristrutturatrice/cooperativa può cedere/assegnare l'unità

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

immobiliare, consentendo all'acquirente/assegnatario di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (fino al 31.12.2015) o del 36% (dall'1.1.2016).

NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO

È introdotto un **nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi)**, che **sostituisce** l'attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n.98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati.

Il nuovo regime è applicabile a coloro che rispettano i requisiti di seguito evidenziati e quindi non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività.

Il regime in esame è un REGIME NATURALE. È comunque consentita l'opzione per l'applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

CONDIZIONI DI ACCESSO

RICAVI O COMPENSI	ricavi o compensi percepiti (ragguagliati ad anno), non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata
SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO	siano state sostenute spese non superiori ad € 5.000 lordi per: ▪ lavoro accessorio ▪ dipendenti e collaboratori (art. 50 c. 1, lett. c) e c-bis), TUIR) ▪ compensi ad associati in partecipazione ▪ prestazioni di lavoro di familiari (art. 60 Tuir)
SPESE PER BENI STRUMENTALI	il costo complessivo , al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31/12 non superi € 20.000 , dove risultano: ▪ inclusi: i beni in leasing, locazione/noleggio e comodato; il 50% dei beni ad uso promiscuo (es: autovetture) ▪ esclusi: i beni di costo ≤ € 516,46 e gli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

LIMITE DEI RICAVI / COMPENSI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

Gruppo di settore	MAX RICAVI	Gruppo di settore	MAX RICAVI
Industrie alimentari e delle bevande	35.000	Intermediari del commercio	15.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40.000
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	30.000	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000
Commercio ambulante di altri prodotti	20.000	Altre attività economiche	20.000
Costruzioni e attività immobiliari	15.000		

Nota: per gli imprenditori, si ritiene che i ricavi saranno individuati per competenza (come avvenuto in passato per il primo accesso al regime dei minimi), sempreché non provengano dal regime dei minimi (da cui sono decaduti).

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME

Sul reddito determinato applicando determinati coefficienti ministeriali alle operazioni attive (ridotto dei contributi previdenziali versati), è dovuta **l'imposta sostitutiva (IRPEF, addizionali e IRAP) nella misura del 15%.**

Le principali caratteristiche sono:

ESCLUSIONI	Sono esclusi da ▪ IRAP ▪ studi di settore e parametri
RITENUTE	Non sono assoggettati a ritenuta d'acconto i ricavi/compensi conseguiti Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR 600/73 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, sui redditi di lavoro autonomo, ecc.); tuttavia, in dichiarazione, i contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi
SCRITTURE CONTABILI	Sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (sia ai fini IVA che IIDD). Sono solo tenuti : ▪ alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto/bolle doganali ▪ all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ▪ alla conservazione dei relativi documenti
IVA	<u>In generale:</u> sono esonerati dall'applicazione e dal versamento dell'IVA <u>In deroga:</u> applicano l'Iva col reverse charge (rendendosi dovuta l'Iva, anche se non presentano la Dichiarazione Iva) per: - acquisti intraUE di beni di importo annuo > € 10.000 - servizi ricevuti da soggetti UE/extraUE con applicazione del reverse charge Non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito
COMUNICAZIONI TELEMATICHE	Sono esonerati dalla trasmissione delle seguenti comunicazioni: ▪ spesometro ▪ comunicazione "black list"

Inizio attività (regime forfetario start-up)

Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il **periodo d'imposta di inizio dell'attività ed i 2 successivi il reddito**, determinato come sopra evidenziato, è **ridotto di 1/3** a condizione che:

- il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte/professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi/compensi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore ai limiti previsti**.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

DURATA DEL REGIME

Per il regime in esame **non è previsto alcun limite di durata**, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

NUOVO REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO

Ai soli **contribuenti esercenti attività d'impresa**, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto **un regime agevolato contributivo** che consiste nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/90. Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. **Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.**

Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta **un'apposita comunicazione telematica all'INPS** in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, **entro il 28.2** dell'anno di decorrenza dell'agevolazione contributiva.

PASSAGGIO AL NUOVO REGIME

Per i soggetti che **nel 2014** hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, **abrogati dal 2015**, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario.

In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, passano "automaticamente" al nuovo regime forfetario.

In caso di **inizio dell'attività da meno di 3 anni** e di adozione nel 2014 del regime delle **nuove iniziative** ovvero dei **minimi** è riconosciuta la possibilità di **usufruire della riduzione ad 1/3** del reddito forfetario **per i periodi d'imposta che residuano al compimento del triennio** in cui opera detta riduzione.

Nei confronti dei contribuenti che **nel 2014** hanno adottato il **regime dei minimi** è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono **continuare ad applicare** detto regime **fino al termine del quinquennio** ovvero **al compimento dei 35 anni d'età**.

BONUS BEBÉ

Per ogni figlio nato o adottato nel periodo **1.1.2015 – 31.12.2017** è riconosciuto un assegno di importo annuo di **€ 960**. Tale assegno:

- è **erogato**, previa richiesta, dall'INPS **mensilmente** a decorrere dal mese di nascita/adozione;
- **non concorre alla formazione del reddito complessivo**;

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

- è corrisposto **fino al compimento del terzo anno d'età** ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;
- spetta a condizione che il **valore dell'indicatore ISEE** relativo al nucleo familiare del genitore richiedente l'assegno, **non superi € 25.000**.

In caso di ISEE pari o inferiore a € 7.000 il bonus è **raddoppiato**.

Le somme in esame non rilevano ai fini della verifica del limite di reddito per la spettanza del "Bonus 80 Euro" ex art. 13, comma 1-bis, TUIR.

BONUS WI-FI ALBERGHI

In sede di approvazione è stato modificato l'art. 9, comma 2, lett. a), DL n. 83/2014 per cui la concessione del credito d'imposta (c.d. "Bonus digitalizzazione") riconosciuto a favore degli esercizi ricettivi per le spese relative al wi-fi è subordinata:

- alla gratuità del servizio a disposizione dei clienti;
- alla velocità di connessione, pari ad almeno 1 megabit/s in download.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
- alla data dell'1.1.2015, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2015** il termine entro il quale provvedere alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima e al **versamento dell'imposta sostitutiva**. **Va evidenziato che, in sede di approvazione, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata** e pertanto risulta pari al:

- **4%** per le **partecipazioni non qualificate**;
- **8%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

ESTENSIONE REVERSE CHARGE

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 17, DPR n. 633/72 **il reverse charge è esteso anche a:**

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

A) prestazioni di servizi, relative ad edifici, di:

- pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento.

Per quanto riguarda **le prestazioni di pulizia**, si tratta di quelle rese ovviamente all'interno dei fabbricati, a favore di un committente (ma anche di un subcommittente, se del caso) soggetto passivo Iva. Sicuramente interessa le agenzie immobiliari che appaltano ad imprese le operazioni di pulizia degli appartamenti, ma potenzialmente anche le immobiliari da costruzione e vendita, magari occasionalmente.

Le **prestazioni di demolizione**, come quelle di pulizia, hanno sempre a riferimento i fabbricati. In questo caso, le imprese interessate saranno quelle immobiliari di costruzione e ristrutturazione, come quelle di vendita. Saranno da considerare gli appalti che questi soggetti sottoscrivono con le imprese demolitrici, ed i relativi subappalti che queste ultime dovessero attivare.

Lo stesso accade per **le prestazioni di completamento**, che sono quelle meno precisamente individuabili. Per completamento potrebbero intendersi tutte le prestazioni (mai le cessioni) che completano la dotazione di un fabbricato rendendolo agibile o abitabile (come minimo) ma anche altre prestazioni non necessarie a quei fini ma comunque ordinate dal committente soggetto passivo Iva.

Potrebbero essere gli infissi, le tinteggiature, le decorazioni, ma anche la realizzazione di giardini. Su un punto occorre comunque non fare confusione: sono fuori dalla portata della novità le cessioni di beni e le forniture con posa in opera - se la posa è meramente accessoria rispetto al bene acquistato, cosa non sempre facile da stabilire.

Le **prestazioni di installazione impianti**, hanno sempre come riferimento i fabbricati. Si tratta perciò degli impianti a servizio di un fabbricato, civile o commerciale. Sono sicuramente i seguenti:

- Impianti elettrici;
- Impianti idraulici;
- Impianti di riscaldamento;
- Impianti di condizionamento;
- Impianti di aspirazione delle polveri;
- Impianti di allarme;
- Altri impianti simili.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Naturalmente, queste prestazioni **sono soggette a reverse charge solo se effettuate verso un committente o un appaltatore soggetto passivo Iva, non verso un soggetto privato**. Sono interessate alla novità - dalla parte dei committenti - le immobiliari di costruzione e vendita. Ma anche l'impresa ristrutturatrice e le imprese che effettuano altri interventi di recupero. Verosimilmente, non dovrebbero rientrare in questo nuovo filone di reverse charge le semplici riparazioni e manutenzioni di impianti, dato che la norma si limita a richiamare le installazioni.

Dalla parte dei soggetti esecutori, invece, sono interessati:

1. **Elettricisti;**
2. **Idraulici;**
3. **Installatori di controsoffitti;**
4. **Installatori di caldaie e condizionatori;**
5. **Installatori di infissi;**
6. **Imbianchini e decoratori;**
7. **Giardinieri;**
8. **Tutte le attività che possono dirsi realizzatrici o installatrici di impianti.**

DECORRENZA

Dal 1 Gennaio 2015 le prestazioni di servizi effettuate e quindi soggette ad Iva nel momento stabilito dall'art.6 (incasso o fatturazione anticipata), vanno di diritto nel reverse charge relativo alle prestazioni di servizi appena descritte.

B) Rottami: sono assimilati ai rottami cui si applica il reverse charge **(modifica art.74 Dpr 622/72) i bancali in legno (cd. Pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo.**

C) trasferimenti nel settore energetico (per un periodo di 4 anni) di:

- Certificati relativi a gas ed energia elettrica;
- Quote di emissioni di “gas ad effetto serra” (ex art.3 Dir.2003/87/CE);
- Gas/energia elettrica a rivenditori soggetti passivi stabiliti in Italia (art.7-bis c.3 Dpr 633/72);

D) GRANDE DISTRIBUZIONE: il reverse charge sarà esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di:

- Ipermercati (codice attività 47.11.1);
- Supermercati (codice attività 47.11.2);
- Discount alimentari (codice attività 47.11.3).

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

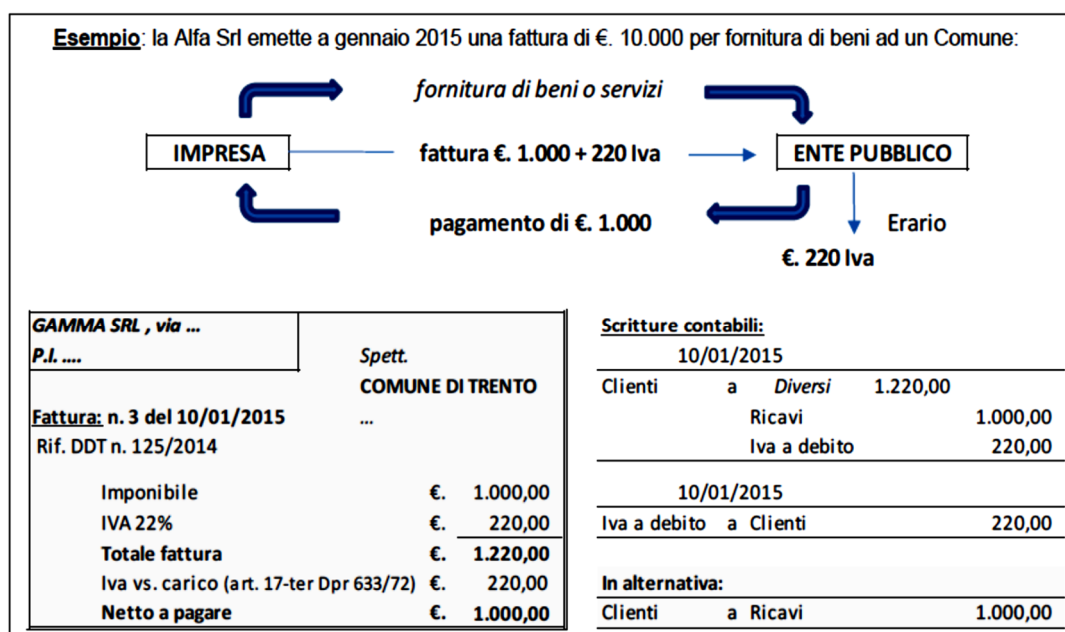
Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

"SPLIT PAYMENT"

Per effetto dell'introduzione del **nuovo art. 17-ter**, DPR n. 633/72 è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell'Iva ("c.d. split payment") per le cessioni di beni/prestazioni di servizi **effettuate nei confronti di Enti pubblici.**

In particolare è previsto che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici sono questi ultimi a dover versare l'Iva all'Erario in luogo del fornitore (al quale non viene dunque versata l'Iva, dovendosi limitare il pagamento al solo imponibile della fattura).

Decorrenza: dalle operazioni per le quali l'Iva sia esigibile dal 01/01/2015.



Ai fornitori cui si applica lo split payment è riconosciuto altresì **il rimborso del credito Iva in via prioritaria**, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni, così come individuati da un apposito DM.

Il meccanismo in esame trova **"comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015"**.

Esigibilità differita: per quanto la norma non modifichi l'art. 6 c. 5 Dpr 633/72, la "sospensione" della esigibilità dell'Iva fino al momento del suo pagamento non potrà più realizzarsi. Dunque si tratta di una **disposizione implicitamente abrogata.**

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Regime transitorio: posto che la norma si applica alle operazioni per le quali l'Iva è esigibile dal 01/01/2015, per le fatture emesse verso gli Enti pubblici:

- Pagate entro il 31/12/2014: l'Iva partecipa alla liquidazione dell'ultimo periodo del 2014;
- Pagate dal 01/01/2015: il fornitore non incasserà più l'Iva (che sarà versata dall'Ente pubblico).

"NUOVO" RAVVEDIMENTO OPEROSO

All'art. 13 c. 1 Dlgs 472/97:

- **non viene abrogata o sostituita alcuna parte**

Le previgenti fattispecie rimangono, dunque applicabili senza modifiche; in particolare permane la riduzione della sanzione rispetto al minimo edittale:

- **lett. b):** a 1/8 per regolarizzazioni intervenute nel cd. "termine breve" (termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale si è commessa la violazione)
- **lett. c):** a 1/10 per la presentazione tardiva della dichiarazione entro 90 giorni dal termine.

- sono **aggiunte** le nuove **lett. a-bis), b-bis, b-ter) e b-quater**, riferite alle seguenti fattispecie:

		OMESSO VERSAMENTO / ALTRA VIOLAZIONE ANCHE "SOSTANZIALE"				SANZIONE RIDOTTA
Art. 13 c. 1	Tributi	TERMINE ENTRO CUI VIENE EFFETTUATA LA REGOLARIZZAZIONE				
		se prevista una Dichiarazione periodica		se <u>non</u> prevista Dich. periodica		
lett. a-bis)	Tutti	entro il 90° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione		entro il 90° giorno successivo alla omissione/errore		1/9 del minimo
lett. b-bis)	Amm. dalla Agenzia Entrate	entro	il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	entro	2 anni dalla omissione/errore	1/7 del minimo
lett. b-ter)		oltre		oltre		1/6 del minimo
lett. b-quater)	Tutti	dopo la notifica del PVC , tranne nel caso di: - omessa certificazione del corrispettivo - omessa installazione del registratore di cassa		dopo la notifica del verbale di constatazione		1/5 del minimo

Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l'inizio dell'attività amministrativa di accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che **sarà inibito**, per le violazioni di tipo sostanziale, **solo dal momento della notifica dell'avviso di accertamento.**

Continua ad essere **causa ostativa** del ravvedimento la **notifica degli avvisi di irregolarità** emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Dall'1.1.2015 il tasso di interesse legale passa dall'1% allo 0,5%. Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione dell'usufrutto vitalizio, nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.

ABROGAZIONE ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

A seguito delle novità sopra esaminate, è prevista l'abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso e in particolare:

- **l'adesione agli inviti a comparire** (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);
- **l'adesione ai PVC** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).

Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevede(va) la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l'avviso di accertamento/liquidazione non fosse stato preceduto dall'invito a comparire.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E TERMINI DI NOTIFICA CARTELLE E DI ACCERTAMENTO

È previsto che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione periodica, di regolarizzazione dell'errore/omissione:

- il termine per la **notifica periodica della cartella di pagamento** ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori/omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, "*limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione*";
- il termine per l'**accertamento** ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, "*limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione*";
- il termine di **liquidazione in materia di imposta di registro** ex art. 76, DPR n. 131/86 e di **imposta sulle successioni e donazioni** ex art. 27, D.Lgs. n. 346/90 decorre dalla regolarizzazione.

DICHIARAZIONE IVA

Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto:

- l'obbligo di presentazione della **dichiarazione IVA annuale**:

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

- **in forma autonoma.** Non è pertanto più consentita l'inclusione della stessa nel mod. UNICO;
 - **entro il mese di febbraio di ogni anno;**
 - **l'abrogazione dell'obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.**
- Le predette disposizioni sono applicabili *“a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015”*.

DAL 01.01.2015 OBBLIGO DI UTILIZZO DEL MOD. F24 ELIDE PER LE LOCAZIONI IMMOBILIARI

Dall'1.1.2015 scatta l'obbligo di **utilizzare esclusivamente il mod. F24 ELIDE** per il versamento delle somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione immobiliare.

A decorrere da tale data quindi l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, nonché l'imposta di bollo connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili dovranno essere versati esclusivamente tramite il predetto modello con i codici tributo appositamente istituiti.

TASI 2015

In sede di approvazione, a seguito delle modifiche apportate all'art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, è **prorogata, anche per il 2015**, l'aliquota TASI massima del 2,5‰ per la prima casa aumentabile fino al 3,3‰ (+0,8‰) se il Comune prevede detrazioni aggiuntive.

VERSAMENTO IMU 2014 TERRENI AGRICOLI EX MONTANI / DI COLLINA

In sede di approvazione, è stato inserito quanto recentemente disposto dal DL n. 185/2014 che **proroga al 26.1.2015** il termine di versamento dell'IMU 2014 relativamente ai terreni agricoli non ricadenti nei Comuni montani/di collina, individuati sulla base dell'altitudine e desumibili dall'elenco predisposto dall'ISTAT.

È inoltre confermato che l'imposta dovuta va determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune e che in mancanza della previsione di una specifica aliquota va utilizzata quella ordinaria pari al 7,6‰.

AUMENTO ALIQUOTA IVA PELLET

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione al n. 98), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa **dal 10% al 22%**.

MORATORIA MUTUI E FINANZIAMENTI

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

La possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate riferite a piani di ammortamento di mutui e finanziamenti (cd. "moratoria") è **prorogata per il periodo 2015-2017**.

730 PRECOMPILATO

Viene confermata l'introduzione *in via sperimentale* a partire dal 2015 dell'invio al contribuente del mod. 730 precompilato dall'Agenzia delle Entrate.

Tramite le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati inviati da soggetti terzi (banche, assicurazioni ed enti previdenziali) ed i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 2015 l'Agenzia **entro il 15 aprile** di ciascun anno **renderà disponibile il 730 precompilato** relativo ai redditi prodotti nell'anno precedente ai **titolari** di redditi di lavoro dipendente (compresi i pensionati) e di redditi assimilati, che il contribuente potrà accettare o modificare.

La dichiarazione sarà resa disponibile:

- direttamente al contribuente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia;
- oppure tramite il proprio sostituto d'imposta (munito di delega), CAF, o professionista iscritto all'albo (commercialista o consulente del lavoro).

Al contribuente permane peraltro la possibilità di optare per la presentazione del 730 secondo le modalità ordinarie.

La dichiarazione precompilata può essere:

- **Accettata senza modifiche da parte del contribuente;**
- **Modificata** dal contribuente;
- **Respinta** dal contribuente: in tal caso ci si potrà rivolgere al sostituto d'imposta CAF o intermediario abilitato per la predisposizione ordinaria del 730.

Il 730 precompilato va presentato entro il 7 luglio:

- all'Agenzia delle Entrate, direttamente in via telematica;
- al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- ad un Caf/professionista abilitato, unitamente alla relativa documentazione.

CERTIFICAZIONE UNICA

Ai fini della precompilazione della dichiarazione, **i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e valori corrisposti in via telematica entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.**

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Per agevolare l'adempimento, l'Agenzia ha predisposto la “**Certificazione Unica**” (mod. CU) elaborato in modo speculare al mod. 770 semplificato; infatti:

A) redditi: conterrà le indicazioni di:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati (finora certificati mediante il CUD);
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni, alcuni redditi diversi e corrispettivi per contratti d'opera/appalto pagati dai condomini (finora certificati in forma “libera”).

B) invio telematico: i sostituti d'imposta potranno inviare separatamente le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente/assimilati rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo/provvigioni/redditi diversi.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è dovuta una sanzione di Euro 100; la sanzione non si applica se l'invio viene effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

I sostituti d'imposta nell'ambito della Certificazioni Unica (dunque sempre al 7 marzo) dovranno comunicare telematicamente la “sede telematica” (propria o di un intermediario incaricato) per la ricezione delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (mod. 730-4).

➔ Quadro CT: a tal fine va utilizzato il quadro CT nella nuova “Certificazione Unica”, che sostituisce l'apposito modello (per ultimo v. Provv. Agenzia n. 23840/2013).

ACQUISIZIONE DEI DATI RELATIVI A ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

Ai fini della precompilazione, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le pensioni complementari trasmettono all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno per tutti i soggetti del rapporto una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:

- a) interessi passivi (e relativi oneri accessori) per mutui in corso;
- b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- c) contributi previdenziali ed assistenziali;
- d) contributi versati alle forme di previdenza complementare.

ACQUISIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI SANITARIE

In relazione alle prestazioni sanitarie sono previsti analoghi obblighi di comunicazione per farmacie (pubbliche e private), ambulatori specialistici, Asl, aziende ospedaliere e, più in generale, presidi e strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari, iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri mediante il Sistema

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Tessera Sanitaria (secondo le modalità di cui al DPCM 26/03/2008), a decorrere dalle prestazioni erogate nel 2015 (da inserire nei modelli 730/2016).

Modalità attuative: specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, saranno rese disponibili sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria.

RIMBORSI IVA

In tema di rimborsi Iva viene stabilito che:

- ☐ ☐ i rimborsi sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di **dichiarazione annuale, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione;**
- ☐ ☐ sulle **somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2% annuo**, con decorrenza dal 90° giorno successivo dalla presentazione della dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi 15 giorni.

RIMBORSI di AMMONTARE SUPERIORE a €. 15.000

I rimborsi di ammontare:

- ☐ ☐ **non superiore a € 15.000:** sono erogati **senza alcuna garanzia;**
- ☐ ☐ **superiore a €. 15.000:** se nei confronti di soggetti:
 - **a rischio:** sono erogati previa presentazione di **idonea garanzia (non è richiesto il visto di conformità nella relativa dichiarazione);**
 - **non a rischio:** sono erogati **senza garanzia:** se viene apposto il **visto di conformità al mod. Iva annuale/mod. TR infrannuale**, allegando apposita **dichiarazione sostitutiva di atto notorio.**

COMUNICAZIONI BLACK LIST

Alle comunicazioni “black list” sono apportate le seguenti novità:

➔ **innalzamento ad €. 10.000 (in luogo di €. 500) della soglia minima** al di sotto della quale non è obbligatorio il monitoraggio delle operazioni; l'importo è riferito all'intero anno solare e non alla singola operazione;

➔ **cadenza annuale dell'obbligo di presentare le comunicazioni, e non più periodicità mensile o trimestrale.**

Entrambe le modifiche si applicano retroattivamente alle operazioni poste in essere nel 2014.

RESPONSABILITA' SOLIDALE APPALTI

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Vengono abrogati i commi 28 e 28-ter dell'art. 35 DL 223/2006 sopprimendo così:

- ➔ il vincolo di solidarietà tra appaltatore e subappaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute Irpef;
- ➔ la sanzione amministrativa (da €. 5.000 ad €. 200.000) prevista a carico del committente nel caso di pagamento del corrispettivo prima di aver acquisito la "idonea documentazione" che attesti l'assolvimento del versamento.

Rimane ferma la responsabilità tra committente/appaltatore/subappaltatori (art. 29 c. 2 Dlgs. 276/2003) per il versamento delle retribuzioni (incluso TFR) e dei contributi previdenziali/assistenziali relativi al periodo di esecuzione del contratto entro due anni dalla cessazione dell'appalto.

IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO GEOMETRI – CIPAG- DALL'1.1.2015

Come noto, i geometri iscritti alla CIPAG sono tenuti al versamento dei relativi contributi previdenziali così suddivisi:

- ➔ soggettivo, determinato in misura percentuale del reddito professionale, con un minimo comunque dovuto;
- ➔ integrativo, determinato in misura pari ad una percentuale del volume d'affari IVA, con un minimo comunque dovuto;
- ➔ maternità.

Il contributo previdenziale integrativo per le prestazioni nei confronti di "committenti privati" è incrementato dal 4% al 5% come specificato dall'art. 2 del Regolamento CIPAG in vigore dal 30.9.2014.

La nuova percentuale deve essere applicata alle fatture emesse a partire dall'1.1.2015.

Lo studio rimane a disposizione per ogni necessità ulteriore o chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L.

Daniela Giuliani *Franco Cremonesi*